

Dal primo luglio l'obbligo di gestire gli appalti sopra i 40mila euro attraverso la banca dati dell'Autorità di vigilanza

Avcpass, Cig «spartiacque»

Il chiarimento dei tecnici di Via Ripetta: fa testo la richiesta del codice gara, non il bando

GLI ENTI (E I DOCUMENTI) CHE FARANNO CAPO ALLA BANCA DATI

■ INFOCAMERE

Certificato camerale e bilanci di società di capitali

■ INPS

Disponibilità dei dati relativi alla consistenza ed al costo del personale dipendente

■ MINISTERO DELL'INTERNO

Certificazione antimafia

■ INARCASSA

Certificati di regolarità contributiva di ingegneri, architetti e studi associati

■ MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Certificato del casellario giudiziale

■ ACCREDIA

Certificazioni di qualità Iso (settore EA 37)

■ AGENZIA DELLE ENTRATE

Dichiarazioni dei redditi degli operatori in forma diversa da società di capitali (modelli 740, 750 o Modello Unico, modelli riepilogativi annuali 770, certificato di regolarità fiscale)

■ INAIL

Documento unico di regolarità contributiva (Durc) e dei dati relativi a infortuni sul lavoro, georeferenziazione dei cantieri, ecc.



1° LUGLIO 2013

Diventa obbligatorio verificare il possesso dei requisiti dei concorrenti alle gare per appalti pubblici di importo superiore a 40mila euro. Restano esclusi gli appalti relativi ai settori speciali e quelli svolti attraverso sistemi telematici o con il ricorso al mercato elettronico

1° GENNAIO 2014

La verifica dei requisiti di partecipazione dei concorrenti tramite il sistema Avcpass gestito dall'Autorità entra a regime anche nei settori speciali e nelle gare gestite con procedure telematiche di importo superiore a 40mila euro

DI PAOLA CONIO

Sono cominciate le prime sperimentazioni operative del sistema Avcpass di verifica on line dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici.

Il sistema è stato istituito in attuazione del decreto «semplifica Italia» (Dl 5/2012, convertito dalla legge 35/2012), che ha previsto l'obbligatorietà, a partire dal 1° gennaio 2013, per le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori, di verificare il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario esclusivamente tramite la banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Con la determinazione n. 111 del 20 dicembre 2012

l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (Avcp) ha dato attuazione alla norma in questione, prevedendo l'avvio – graduale – del nuovo sistema denominato, appunto, Avcpass («Authority virtual company passport») che, a regime, dovrebbe garantire la semplificazione e lo snellimento del processo di verifica dei requisiti di partecipazione alle gare d'appalto.

Secondo il sistema delineato dall'Autorità, i passaggi essenziali della nuova procedura di verifica sarebbero i seguenti:

- acquisito il codice identificativo della gara (Cig), la stazione appaltante specifica in Avcpass i requisiti speciali di partecipazione alla procedura e i relativi documenti di comprova, indicando contestualmente i sogget-

ti – appartenenti alla medesima stazione appaltante – abilitati a compiere le verifiche;

- la stazione Appaltante, attraverso il soggetto abilitato,

trasmette tramite Avcpass, ai fini delle verifiche, la richiesta dei documenti a comprova dei requisiti per gli operatori economici selezionati;

- l'operatore economico, una volta che abbia effettuato la registrazione al servizio Avcpass e individuato la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un codice (detto «Passoe») che provvederà a inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa per la partecipazione alla gara in questione. Inoltre, gli operatori economici hanno a disposizione un'area dedicata nella

quale inserire all'interno del sistema Avcpass i documenti che non possono essere richiesti agli enti certificatori, in quanto nella disponibilità esclusiva degli stessi operatori economici, necessari per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

- l'Autorità inoltra agli enti certificatori le richieste dei documenti a comprova dei requisiti generali che, una volta ottenuti, verranno inseriti dall'Autorità stessa nel sistema;

- il responsabile del Procedimento dovrà poi acquisire dal sistema entro 60 gg dalla data dell'aggiudicazione definitiva di ciascuna procedura di affidamento i fascicoli di gara e i documenti in esso contenuti. Ove ciò non avvenga l'Autorità, trascorsi

4 giorni dal termine suddetto invierà la documentazione via Posta elettronica certificata (Pec) alla stazione appaltante.

Il sistema, che sulla carta appare relativamente semplice, è in realtà estremamente complesso da realizzare, sia per l'enorme varietà di possibili situazioni che si potrebbero presentare nei casi concreti (ivi incluse, ad esempio le numerosissime diverse ipotesi di partecipazione plurisoggettiva ammissibili nel nostro ordinamento), sia per l'intreccio delle problematiche amministrative legate alla gestione delle gare pubbliche con le questioni inerenti la protezione dei dati personali e la sicurezza dei relativi trattamenti che un sistema di questo tipo necessariamente implica.

Le prime esperienze pratiche stanno segnalando la ne-

cessità di messe a punto che dovranno farsi in tempi estremamente rapidi per impedire che, al momento della scadenza del periodo transitorio determinato dalla deliberazione già richiamata, eventuali disfunzioni possano paralizzare le procedure in corso e ampliare il contenzioso.

Si rammenta che la graduale entrata a regime del sistema è prevista dalla deliberazione 111/2012 che stabilisce come data chiave quella del prossimo primo luglio, quando il sistema diventerà obbligatorio per la verifica dei requisiti delle gare d'appalto al di sopra dei 40mila euro (settori speciali esclusi).

È chiaro che, date le ipotizzabili difficoltà che le amministrazioni – soprattutto quelle con minore dimestichezza con le procedure tele-

matiche – incontreranno nella gestione delle verifiche mediante Avcpass e la gravissima sanzione della nullità comminata per i bandi che non ne prevedano l'utilizzo, il tema dell'entrata a regime del sistema e l'articolazione del periodo transitorio è tra quelli attualmente di maggiore attenzione.

La deliberazione 111/2012, che dedica al periodo transitorio l'art. 9, non indica espressamente quale sia l'atto rispetto al quale vada determinato se una gara rientri o meno all'interno del predetto periodo. L'ipotesi interpretativa più immediata sembrerebbe essere quella che collega applicazione del principio «tempus regit actum» alla pubblicazione del bando di gara, con conseguente determinazione dell'inclusione o meno all'interno del periodo transi-

torio della gara relativa facendo riferimento al giorno di pubblicazione.

I servizi tecnici dell' Autorità, tuttavia, in occasione dei primi incontri di studio sul tema, hanno chiarito che, ai fini delle scansioni temporali predette, non si deve far riferimento alla data di pubblicazione del bando, ma a quella di richiesta del Cig, logicamente anteriore.

Attenzione, però, alla tentazione di formulare richieste «premature» finalizzate a evitare di cadere all'interno del periodo di obbligatorietà delle verifiche tramite sistema. Difatti, laddove tra le due date dovesse intercorrere un intervallo di tempo «anomalo» l'Avcp potrà effettuare le opportune verifiche per accertare eventuali comportamenti «elusivi» delle stazioni appaltanti. ■

